



TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione del Giudice per le Indagini
Preliminari

ORDINANZA
APPLICAZIONE MISURA CAUTELARE
- artt. 272 e segg. c.p.p. -

Giudice per le Indagini Preliminari
Presidente della Sezione
Dott. Alfredo Montalto

Il Giudice Dott. Alfredo Montalto

esaminata la richiesta in data 6 febbraio 2023 del Pubblico Ministero nelle persone del Procuratore della Repubblica Dott. Maurizio de Lucia, del Procuratore Aggiunto Dott. Paolo Guido e dei Sostituti Procuratori Dott.ri Gianluca De Leo e Pierangelo Padova nel procedimento n. 1571/2023 R.G.N.R. per l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

1) **TUMBARELLO Alfonso**, nato a Campobello di Mazara il 9 dicembre 1952, ivi residente in via Nicolò Gentile n. 20, di fatto ivi domiciliato in via n. 59, difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Pantaleo del Foro di Marsala;

2) **BONAFEDE Andrea**, nato a Erice il 24 ottobre 1969, residente in Campobello di Mazara v

indagati per i seguenti reati:

TUMBARELLO

1) artt. 110, 416 *bis* c.p., per avere concorso, senza prendervi parte, nell'associazione mafiosa *Cosa Nostra*, assicurando a detto sodalizio le proprie competenze mediche e i propri poteri derivanti dalla qualità di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare, compilando e redigendo numerosissimi falsi documentali a nome del suo assistito "*Bonafede Andrea*", garantiva all'esponente di vertice dell'intera associazione MESSINA DENARO Matteo, durante la sua latitanza, l'assistenza sanitaria, l'accesso alle cure pubbliche ed un intero percorso terapeutico sotto falsa identità, con ciò consentendo all'associazione mafiosa di continuare a essere gestita, diretta e organizzata dal predetto MESSINA DENARO.

In Campobello di Mazara, Palermo e altri luoghi nazionali, dal luglio 2020 sino al gennaio 2023

2) artt. 110, 81 cpv., 479 (in relazione all'art. 476 comma 2), 491 *bis* e 416 *bis*.1 c.p., per avere, in concorso con BONAFEDE Andrea cl. 63 ed altri in corso di identificazione, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, nell'esercizio delle funzioni di medico di medicina generale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e dunque di pubblico ufficiale, formato falsamente atti pubblici (anche informatici), e segnatamente in numero di almeno 95 per la somministrazione farmaci e di almeno 42 per lo svolgimento di analisi ed esami diagnostici, tutti formalmente prescritti a "*Bonafede Andrea nato a Campobello di Mazara il 23.10.1963*", ma in realtà prescritti a MESSINA DENARO Matteo. Con l'aggravante della falsità concernente atti o parti di esso fidefacenti.



M. Montalto

Con l'aggravante dei fatti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione *Cosa Nostra*.

In Campobello di Mazara e altri luoghi del territorio nazionale dal luglio 2020 sino al gennaio 2023

BONAFEDE

3) artt. 110, 81 cpv., 390 c.p., 416 bis.1 c. p. per avere, in concorso con altri in corso di identificazione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato MESSINA DENARO Matteo - latitante da 30 anni ed al vertice dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra* - a sottrarsi all'esecuzione delle pene comminate nei suoi confronti con le sentenze definitive indicate nei provvedimenti di esecuzione di pene concorrenti n. SIEP 91/2016 e n. SIEP 256/2008, ritirando e consegnando per suo conto presso lo studio medico del dott. TUMBARELLO le prescrizioni di farmaci e visite specialistiche nonché più in generale documentazione sanitaria intestate al cugino Bonafede Andrea cl, 63 ma riferibili in realtà a MESSINA DENARO Matteo.

Con l'aggravante di avere commesso i fatti al fine di agevolare le attività dell'associazione criminale *Cosa Nostra*.

In Campobello di Mazara e altri luoghi del territorio nazionale dal luglio 2020 sino al 16 gennaio 2023

4) artt. 110, 81 cpv., 378 commi 1 e 2 c.p. e 416 bis 1. c.p., per avere, in concorso con altri in corso di identificazione, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aiutato il latitante MESSINA DENARO Matteo, al vertice dell'associazione mafiosa *Cosa Nostra*, ad eludere le investigazioni condotte dalle Autorità per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., in particolare garantendo il ritiro delle prescrizioni di farmaci e visite specialistiche, nonché la consegna della documentazione sanitaria, intestate falsamente al cugino Bonafede Andrea cl. 63 ma riferibili in realtà al predetto MESSINA DENARO.

Con l'aggravante dei fatti commessi al fine di agevolare le attività dell'associazione criminale *Cosa Nostra*.

In Campobello di Mazara e altri luoghi del territorio nazionale dal luglio 2020 sino al 16 gennaio 2023.

O S S E R V A

La richiesta del Pubblico Ministero qui in esame muove dalle investigazioni che sono seguite all'arresto, in data 16 gennaio 2023, di Messina Denaro Matteo, noto esponente di vertice dell'associazione mafiosa "cosa nostra", responsabile di

innumerevoli efferati delitti per i quali ha riportato condanne irrevocabili, rimasto latitante per quasi un trentennio ed infine, appunto, catturato all'esito di una brillante operazione di polizia.

Le indagini che hanno fatto seguito al predetto arresto si sono indirizzate, innanzitutto, verso coloro che, quanto meno nel periodo più recente caratterizzato dalla grave patologia di cui il latitante è risultato affetto, sono stati più vicini a Messina Denaro Matteo, prestandogli i supporti necessari per l'ulteriore prosecuzione dello stato di latitanza e, quindi, anche per il mantenimento del riconosciutogli ruolo direttivo ricoperto nell'ambito dell'associazione mafiosa.

E' stato, quindi, per primo individuato Bonafede Andrea, classe 1963, cui era risultata intestata la carta d'identità utilizzata dal latitante ancora al momento del suo arresto, nei confronti del quale è stata successivamente emessa, in data 23 gennaio 2023, ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa "cosa nostra" (v. in atti).

Le indagini si sono, poi, indirizzate nei confronti dell'odierno indagato Tumbarello Alfonso, medico che risultava avere seguito il percorso terapeutico del Messina Denaro con la falsa identità di Bonafede Andrea, classe 1963, nonché, all'esito delle stesse, peraltro, come si dirà, ancora in fase di svolgimento, nei confronti del cugino omonimo di quest'ultimo, l'odierno indagato Bonafede Andrea classe 1969.

Orbene, ai fini della ricostruzione dei fatti che hanno dato origine alle investigazioni e, poi, dello sviluppo delle investigazioni medesime sino alla formulazione della richiesta di applicazione della misura cautelare personale in esame, appare, però, opportuno riportare qui di seguito quanto esposto dal Pubblico Ministero perché del tutto corrispondente, in termini fattuali, alle risultanze probatorie in atti.

"Premessa. Come è noto, nelle prime ore del 16 gennaio 2023, il latitante MESSINA DENARO Matteo, affetto da gravi patologie tumorali, veniva tratto in arresto nel mentre si accingeva a fruire di prestazioni sanitarie presso la clinica "La Maddalena" di Palermo, utilizzando l'identità di BONAFEDE Andrea, cittadino di Campobello di Mazara.

Contestualmente alla cattura del MESSINA DENARO, veniva arrestato nella flagranza del reato di favoreggiamento LUPPINO Giovanni Salvatore, autista che aveva condotto il latitante presso la Casa di Cura quella mattina.

In data 23 gennaio 2023 quest'Ufficio ha chiesto e ottenuto la misura della custodia in carcere per partecipazione all'associazione mafiosa del prestanome del latitante BONAFEDE Andrea, gravemente indiziato di avere, attraverso la cessione della sua identità (e di tutti i documenti che a vario titolo la certificavano), consentito al latitante, tra l'altro, di acquistare

M. M. M.

un'abitazione in Campobello, un'autovettura in una concessionaria palermitana, e in ultima analisi, la possibilità di circolare in modo sicuro.

La falsa identità e la ingegnosa organizzazione della sua mimetizzazione hanno da subito consentito di ipotizzare che MESSINA DENARO Matteo abbia in realtà beneficiato di una fitta di rete di soggetti (tra cui evidentemente spiccano sanitari e personale medico) che gli hanno permesso di curare la gravissima patologia tumorale di cui era affetto ricorrendo liberamente al Servizio sanitario nazionale.

Protagonista centrale di tutto il percorso terapeutico seguito da MESSINA DENARO Matteo (*alias* BONAFEDE Andrea) è senza dubbio da individuarsi nell'odierno indagato TUMBARELLO Alfonso, medico di base di Campobello, le cui prestazioni sono state indispensabili nel corso degli ultimi due anni per consentire al latitante di essere curato e assistito dalle diverse strutture sanitarie pubbliche che lo hanno preso in carico, oltretutto per ottenere i farmaci la cui somministrazione è stata necessaria per la sua attuale sopravvivenza (così il dirigente dell'Asp di Palermo dott. VIZZI¹: *"il medico di base è colui che governa tutti i percorsi di salute del proprio paziente... prescrive una visita specialistica, che una volta terminata deve essere sempre verificata dallo stesso medico di base"*).

Inoltre, le cure assicurate personalmente dal dott. TUMBARELLO hanno così garantito a MESSINA DENARO non solo le prestazioni sanitarie necessarie per le gravi patologie sofferte, ma soprattutto per quel che qui rileva, la riservatezza sulla sua reale identità, e dunque continuare a sottrarsi alle ricerche, restare a Campobello di Mazara, e gestire l'associazione mafiosa.

Inoltre, le indagini svolte successivamente hanno poi consentito, proprio in relazione alle prestazioni clandestine offerte dal TUMBARELLO, di individuare altro anello della sua rete di protezione in BONAFEDE Andrea cl. 69, cugino omonimo di colui che aveva ceduto l'identità al latitante, il quale si è occupato invece di ritirare le prescrizioni di farmaci e esami clinici formate falsamente dal dott. TUMBARELLO a nome del BONAFEDE Andrea cl. 63, consegnare poi a detto medico la documentazione sanitaria che di volta in volta MESSINA DENARO aveva ricevuto durante il percorso terapeutico, contribuendo così a mantenere riservatezza sulla reale identità del "paziente".

Lo svolgimento delle indagini. Nelle ore immediatamente successive alla sua cattura, come ricordato avvenuta nella mattinata del 16 gennaio 2023 dopo una latitanza durata quasi trenta anni, sono stati avviati i primi accertamenti sull'identità utilizzata da MESSINA DENARO per accedere alle cure del Servizio sanitario nazionale.

Gli esiti di dette preliminari investigazioni hanno consentito, in primo luogo, di giungere alla individuazione dell'identità falsa, ovvero quella di Andrea BONAFEDE, nato a Campobello di Mazara il 23 ottobre 1963.

Ed invero, subito dopo l'arresto del latitante, che aveva con sé un falso documento di identità a nome proprio di BONAFEDE Andrea, si è acquisita la confessione del "vero" BONAFEDE



¹ Cfr. verbale di sommarie informazioni dalla polizia giudiziaria

Andrea il quale ammetteva di aver ceduto, anni prima, il documento - e di fatto la propria identità - al MESSINA DENARO².

Il latitante, del resto, è stato catturato presso la clinica "La Maddalena" proprio mentre stava per accedere ai relativi servizi medici con la falsa identità di BONAFEDE Andrea cl. 63, così come aveva fatto anche nei mesi precedenti.

Dunque, tali dichiarazioni unitamente ad ulteriori elementi acquisiti nel corso delle indagini e compendiate nell'ordinanza di custodia cautelare che ha attinto BONAFEDE Andrea in data 23 gennaio 2023, consentono di affermare con certezza che MESSINA DENARO Matteo abbia utilizzato l'identità di BONAFEDE Andrea cl. 63 per l'intero iter sanitario, iniziato almeno dal luglio 2020.

Gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, delegata ad accedere alle banche dati del Servizio Sanitario Nazionale, hanno permesso di approfondire il percorso clinico del paziente MESSINA DENARO - affetto da tumore del sigma, tumore del fegato, ipertensione - attraverso lo studio dei ricoveri, delle prescrizioni farmaceutiche e di quelle specialistiche.

Un percorso sanitario accompagnato da numerosissime prescrizioni mediche e di analisi e durato, come detto, oltre due anni, con una presenza costante: quella del medico di base - l'odierno indagato TUMBARELLO - che ha prescritto i farmaci e le prestazioni in favore dell'assistito.

Dai successivi accertamenti è emerso che costui ha svolto sino al 9 dicembre u.s., le funzioni di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, dunque pubblico ufficiale, con studio a Campobello di Mazara, in via Umberto I n.140.

Tra i suoi assistiti vi erano, a far data dall'ottobre 2018, il "vero" BONAFEDE Andrea ed il suo nucleo familiare.

Orbene, come accertato dal R.O.S., e compendiate nell'annotazione del 18 gennaio 2023 (e quella successiva del 3 febbraio), cui si fa rinvio per l'elenco completo delle prescrizioni, TUMBARELLO ha formalmente effettuato in favore di BONAFEDE Andrea (in realtà in buona salute) ben 95 prescrizioni di farmaci per gravi patologie tumorali, gran parte dei quali prescrivibili e somministrabili dalle farmacie solo su prescrizione del medico di base.

Il dott. TUMBARELLO ha contestualmente disposto in favore del paziente MESSINA DENARO, sempre con la schermatura dell'assistito BONAFEDE Andrea cl. 69, a partire dal novembre 2020 e sino ai giorni precedenti alla cattura del latitante, n. 42 prescrizioni di esami e analisi, anche queste meglio descritte nell'annotazione richiamata, che hanno consentito al latitante di curarsi ed essere sottoposto, almeno per quanto sino ad ora accertato incontrovertibilmente, ai seguenti interventi chirurgici sotto falso nome:

- il 13 novembre del 2020 ad una operazione chirurgica di rimozione di un tumore maligno del sigma presso l'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo;
- il 4 maggio 2021 ad una operazione di epatoctomia parziale presso la clinica "La Maddalena" di Palermo.

² cfr. verbale interrogatorio acquisito in atti



Pochi giorni dopo il dott. TUMBARELLO, al raggiungimento dei settant'anni di età, è andato in quiescenza.

A fronte della serie impressionante di prescrizioni mediche e di esami specialistici tutte intestate al proprio assistito, BONAFEDE Andrea cl. 63 (che, si ribadisce ancora, il dottore ben conosceva, non fosse altro perché entrambi appartenenti alla piccola comunità di Campobello e il cui stato di salute era palesemente incompatibile con quanto invece documentato dal percorso clinico), la ricostruzione fin qui effettuata delle modalità di consegna della documentazione sanitaria relativa al paziente MESSINA DENARO ha fatto emergere versioni contrastanti a riprova della necessità di nascondere – da parte degli interessati - quanto effettivamente accaduto, e cioè consentire al capo di *Cosa Nostra* trapanese di curarsi e al contempo non farsi localizzare.

BONAFEDE Andrea (cl. 63), nel corso dell'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del Pubblico Ministero, il 17 gennaio 2023 ha riferito di essersi recato di volta in volta nello studio del dott. TUMBARELLO per avere le ricette destinate in realtà a MESSINA DENARO Matteo.

Ha dichiarato anche (in modo palesemente inverosimile) che il medico era convinto che le prescrizioni fossero per lo stesso BONAFEDE (cl. 63), sebbene egli riferisse di non soffrire di alcuna patologia oncologica né tantomeno di versare uno stato di salute in alcun modo paragonabile a quello del latitante.

DOMANDA: *lei è andato dal medico per farsi fare delle ricette per Matteo Messina Denaro?*

RISPOSTA: *Sì.*

DOMANDA: *da quale medico è andato?*

RISPOSTA: *Dal dott.. non sono sicuro se TAMBURELLO o TUMBARELLO, con studio in Campobello di Mazara in corso Umberto I.*

DOMANDA: *il medico pensava che le ricette fossero per lei?*

RISPOSTA: *Certo, assolutamente.*

DOMANDA: *quante ricette si è fatto fare?*

RISPOSTA: *Non glielo so dire. Ci sono andato qualche volta ma non ricordo precisamente quante volte ci sono andato. Alcune volte ci sentivamo per telefono o su whatsapp o tramite mail. Ricordo che in una circostanza, se non ricordo male ciò è accaduto la scorsa settimana, ho ricevuto il pdf della prescrizione medica, credo relativa ad un antibiotico, sulla mia mail andreabonafede63@gmail.com e l'ho esibita al farmacista, il dottor PACE di Campobello di Mazara.*

La versione del BONAFEDE ha ricevuto da subito una palese smentita dalla segretaria dello studio del dott. TUMBARELLO, DI CARLO Rosa, la quale, assunta a sommarie informazioni il 16 gennaio 2023, ha riferito di non avere mai visto BONAFEDE Andrea cl. 63 nello studio (forse una volta 17 anni fa) e di ricordare però che, dalle certificazioni che rilasciava di volta in volta il dott. TUMBARELLO, costui risultava affetto da una patologia tumorale.



In merito al ritiro di documenti e certificati redatti dal medico riferiva che era solito presentarsi allo studio un cugino omonimo dell'assistito, più giovane perché nato nel 1969, unico soggetto che ritirava le prescrizioni mediche, poi effettivamente identificato dalla polizia giudiziaria in BONAFEDE Andrea cl. 69, odierno indagato, cugino di BONAFEDE Andrea cl. 63.

La segretaria riferiva, inoltre, che proprio il 16 gennaio scorso, giorno della cattura di MESSINA DENARO, alle ore 9:30 della stessa mattina (quando ancora la notizia dell'arresto non era divenuta di pubblico dominio) si era presentato presso l'ambulatorio BONAFEDE Andrea (classe 1969), per chiedere un farmaco per conto del cugino⁴.

La DI CARLO Rosa ribadiva che a richiedere la prestazione dei farmaci e dei trattamenti per conto di BONAFEDE Andrea cl.63 (in realtà MESSINA DENARO) era stato sempre e soltanto BONAFEDE Andrea (classe 1969), che nelle occasioni in cui si presentava, esibiva anche la documentazione sanitaria della casa di cura "La Maddalena" di Palermo.

La circostanza che fosse BONAFEDE Andrea cl. 69, a ritirare le ricette e consegnare la documentazione medica, ha trovato importante conferma anche dalle sommarie informazioni resa dal dott. STALLONE, colui che ha sostituito il TUMBARELLO, come detto andato in pensione il 9 dicembre u.s.

Il dottore STALLONE ha riferito di aver appreso dalla segretaria che a chiedere e ritirare le prescrizioni medica per BONAFEDE Andrea cl. 63, mai visto di presenza allo studio, era sempre l'omonimo cugino cl. 69.

Dunque, le dichiarazioni rese nell'interrogatorio da BONAFEDE Andrea (all'evidenza finalizzate a non coinvolgere oltre che il medico compiacente anche il cugino omonimo) sono decisamente smentite da ben due fonti dichiarative.

Ulteriori elementi di conferma circa le evidenti incongruenze della versione del BONAFEDE giungevano dall'esame dei tabulati telefonici, nel frattempo acquisiti da quest'Ufficio⁵, da cui emerge che il medico di base ed il suo assistito (in ipotesi colpito da gravissima patologia, che peraltro anche in periodo di Covid avrebbe invece richiesto una costante interlocuzione tra il professionista e il paziente) non hanno avuto alcun contatto telefonico dal febbraio 2019 sino al dicembre 2022, ragione per la quale entrambi erano ben consapevoli che il lungo e complesso *iter* terapeutico riguardava invece il pericoloso latitante.

Alla stregua di quanto rassegnato può ribadirsi, ancora una volta, che il dott. TUMBARELLO ha governato per oltre due anni il percorso sanitario di MESSINA DENARO Matteo senza che il nome del latitante emergesse mai perché occultato dalle false generalità di BONAFEDE Andrea



⁴ Circostanza riscontrata dalla polizia giudiziaria grazie all'acquisizione dei dati inseriti nel flusso "ART 50 FARMA" del Ministero della Salute, nel quale appariva una prescrizione a favore di BONAFEDE Andrea cl.'63 datata 16/01/2023, riguardante BISOPROLOLO (del gruppo dei beta-bloccanti, trattamento ipertensione arteriosa e altri disturbi cardiovascolari, ovvero problemi epatici e renali; si somministra anche se ci si deve sottoporre a un intervento chirurgico per il quale sia necessario eseguire anestesia generale).

⁵ Cfr. annotazione dalla polizia giudiziaria del 3.2.2023.

cl. 63, *escamotage* che ha permesso al latitante di continuare a sottrarsi alle ricerche e restare al vertice di *Cosa Nostra* trapanese.

TUMBARELLO ha personalmente visitato il paziente MESSINA DENARO Matteo, raccolto l'anamnesi, indicatogli un percorso terapeutico, poi seguito con estrema attenzione, prescritto in più di un centinaio di occasioni farmaci e analisi mediche, per patologie molto gravi, di cui effettivamente soffriva e soffre MESSINA DENARO Matteo, intestandole ad uno proprio assistito, che in realtà godeva di ottima salute.

Ed invero, se può con certezza affermarsi che il dott. TUMBARELLO, in un contesto ristretto quale quello di Campobello di Mazara ben sapeva che il BONAFEDE non aveva alcuna delle gravissime patologie diagnosticate e che dunque il malato non era il suo assistito, ciò nondimeno le indagini hanno dimostrato che egli, in quanto medico di base, ne diventava il punto di riferimento per l'intero Servizio sanitario, con conseguenti assunzioni di oneri, responsabilità e tutto ciò che notoriamente consegue al monitoraggio del malato oncologico (che dunque vanno ben oltre la semplice e occasionale prescrizione di farmaci).

Ruolo evidentemente da egli assunto solo in quanto consapevole e informato della reale identità del paziente.

E dunque non residua dubbio alcuno circa la sussistenza di plurimi gravi ed univoci indici che consentono così di affermare che il dott. TUMBARELLO fosse pienamente consapevole di avere preso in carico il pericoloso latitante MESSINA DENARO Matteo.

Peraltro, pregresse emergenze processuali consentono oggi di valorizzare talune condotte del TUMBARELLO, relative ai suoi rapporti con la famiglia MESSINA DENARO, ed in particolare con il fratello di Matteo, Salvatore, già condannato per associazione mafiosa nonché per aver consentito, attraverso un importante ruolo nella veicolazione dei noti *pizzini* utilizzati dagli allora vertici di Cosa nostra, di scambiare informazione e decisioni fondamentali per la vita associativa.

Ebbene, MESSINA DENARO Salvatore è stato residente proprio a Campobello di Mazara ed il legame con l'odierno indagato TUMBARELLO era emerso con evidenza dalla inquietante e delicatissima vicenda relativa all'ex Sindaco VACCARINO, che – come accertato in più sentenze passate in giudicato - per conto del SISDE ha cercato e poi trovato un canale di collegamento con MESSINA DENARO Matteo, negli anni 2004-2006⁶.

Dal verbale di esame reso dal VACCARINO nel corso del processo celebrato nei confronti di altro parente del latitante, PANICOLA Vincenzo, ed altri imputati (e poi condannati⁷) per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (e in particolare per la gestione dei cc.dd. *pizzini* rivolti e inviati da MESSINA DENARO Matteo), risulta⁸ che VACCARINO aveva inviato un messaggio a MESSINA DENARO Matteo, in quel momento già latitante da 10 anni, proprio attraverso il fratello Salvatore, convocato per tale scopo presso lo studio del dott. TUMBARELLO su richiesta dello stesso VACCARINO:

PRESIDENTE GULOTTA - Vi siete incontrati ha detto presso lo studio di questo dottore...

⁶ Cfr Sentenza in atti

⁷ Cfr. Sentenza del Tribunale di Marsala dell'11.11.2013, irrevocabile.

⁸ Cfr. pag. 119 della trascrizione del verbale di udienza.



DICH. A. VACCARINO - Tumbarello.

PRESIDENTE GULOTTA - Tumbarello. È stato lei lì a chiedere a Messina Denaro Salvatore cosa?

DICH. A. VACCARINO - Sono stato io a chiedere al dottore Tumbarello di poter incontrare Messina Denaro Salvatore, perché era suo assistito.

VACCARINO, che in quella fase storica sosteneva politicamente il TUMBARELLO che era candidato per le elezioni regionali, sfruttò la disponibilità del TUMBARELLO a fare da tramite con MESSINA DENARO Salvatore (p. 85):

AVV. CARDINALE - Senta in quel periodo si svolsero le elezioni provinciali o quelle regionali, nel 2007, lei ricorda?

DICH. A. VACCARINO - Sì, come no.

AVV. CARDINALE - Con riferimento alle elezioni provinciali o regionali lei sponsorizzava o comunque appoggiava la candidatura di tale dottor Tamburello Alfonso da Campobello di Mazara?

DICH. A. VACCARINO - Tumbarello e non Tamburello, Tumbarello Alfonso.

AVV. CARDINALE - Tumbarello, chiudo scusa Tumbarello. Fu nello studio di detto medico che lei ebbe ad incontrarsi con il Messina Denaro Salvatore?

DICH. A. VACCARINO - Perfetto.

AVV. CARDINALE - Fu lei a prendere l'iniziativa dell'incontro con la disponibilità del Tumbarello?

DICH. A. VACCARINO - Esattamente.

E' evidente come VACCARINO abbia potuto contare sull'affidabilità e riservatezza del dott. TUMBARELLO cui chiedeva di organizzare un incontro con MESSINA DENARO Salvatore, presso lo studio medico di quest'ultimo, evidentemente luogo ritenuto sicuro per non esporre i partecipanti a rischi, già facilmente prospettabili dal semplice fatto che VACCARINO ed il fratello del latitante avevano evitato una diretta interlocuzione sfruttando il tramite, insospettabile, dell'odierno indagato".

* * *

LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI INDIZIARI OFFERTI DAL PUBBLICO MINISTERO A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA CAUTELARE PERSONALE

La richiesta del Pubblico Ministero sopra riportata delinea, a parere di questo Giudice per le Indagini Preliminari, un quadro indiziario a carico degli indagati di estrema gravità e, comunque, sicuramente idoneo ad integrare le condizioni di applicabilità della chiesta misura cautelare personale per le ragioni di seguito specificate.

Prima di affrontare la contestazione formulata dal Pubblico Ministero a carico del Tumbarello e del Bonafede (classe 1969) appare opportuno, però, premettere alcune considerazioni di carattere generale innanzitutto con riguardo al materiale



indiziario necessario ai sensi dell'art. 273 c.p.p., per il quale, ancora con recente sentenza dell'8 aprile 2021 n. 16158, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che *“ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen”* (in termini analoghi si veda anche Cass. 14 marzo 2019 n. 17247).

Si vuole dire, in altre parole, che per la valida emissione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine al reato (provvisoriamente) addebitatogli e che, tuttavia, gli indizi devono essere, sì, gravi, ma non necessariamente connotati dai requisiti della precisione e della concordanza, richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192, comma 2, c.p.p. (cfr., in proposito, anche Cass. 24 gennaio 2017 n. 6660).

E per indizio grave deve intendersi quello che sia pertinente rispetto al fatto da provare, idoneo ad esprimere una elevata probabilità di derivazione del fatto noto da quello ignoto e dotato di un elevato grado di capacità dimostrativa del fatto da provare (v. Cass. 11 giugno 2020 n. 26115) e, quindi, in sostanza, *“tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e, tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, per mezzo della futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza”* (v. Cass. 11 gennaio 2019 n. 17527).

Ancora in via generale, poi, prima di esaminare più specificamente il materiale indiziario a carico degli indagati, occorre formulare alcune ulteriori considerazioni sulla associazione di tipo mafioso e, più specificamente, nel caso in esame, sull'associazione di tipo mafioso denominata “cosa nostra”, la cui esistenza, pertanto, costituisce il presupposto indefettibile delle condotte criminose contestate (in particolare, sia per Tumbarello, poiché a questi viene contestato il reato di concorso esterno nella predetta associazione mafiosa e,



altresì, condotte specifiche finalizzate ad agevolarla, sia per Bonafede, poiché anche a questi sono state contestate condotte finalizzate ad agevolare “cosa nostra”).

Ebbene, l'esistenza di tale organizzazione criminale, che, per numero di aderenti, disponibilità di mezzi ed efferatezza di crimini ha costituito e costituisce, tuttora, sicuramente uno dei più gravi (se non il più grave dei) fenomeni criminali del nostro paese, è rimasta storicamente accertata, sul piano giudiziario, già a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 30 gennaio 1992 nel procedimento contro Abbate Giovanni ed altri, più noto come primo maxi-processo.

In sostanza, quindi, è ormai incontestato che esista un'associazione criminale denominata “cosa nostra”, strutturata in maniera unitaria e verticistica, articolata su base territoriale e disciplinata da regole comportamentali rigidamente vincolanti per i suoi aderenti che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, opera al fine di porre sotto il suo controllo ogni attività economica lecita o illecita che assicuri ingenti profitti, con una capacità di infiltrazione in tutti livelli della società che ne aumenta la potenza e, quindi, la pericolosità.

Null'altro, pertanto, appare necessario aggiungere in ordine a tale organizzazione criminale, la cui esistenza, comprovata ormai dall'esito delle molteplici complesse indagini e dei numerosi processi che hanno consentito a magistratura e forze dell'ordine di acquisire, anche grazie alla preziosa collaborazione di molti “uomini d'onore” dissociatisi dal sodalizio mafioso, specifica ed approfondita conoscenza sulle dinamiche interne e sulle molteplici attività criminose di “cosa nostra”, può annoverarsi nella categoria del “fatto notorio”.

* * *

Ciò premesso, alla luce delle considerazioni e dei principi appena esposti, possono essere ora esaminate le contestazioni di reato nei confronti di Tumbarello Alfonso e Bonafede Andrea.

Ebbene, in termini di fatto, non sembra necessario aggiungere alcunché all'evidenza delle risultanze probatorie esposte dal Pubblico Ministero come sopra già riportate.

Ed invero, risulta inconfutabilmente accertato, innanzitutto, che il latitante Messina Denaro Matteo abbia potuto affrontare il percorso terapeutico conseguente all'insorta grave patologia grazie, da un lato, alla falsa identità fornitagli da Bonafede Andrea classe 1963, e, dall'altro, però, soprattutto alla compiacente copertura del medico del S.S.N. Tumbarello Alfonso.



Le indagini in corso, certamente ancora nella loro fase iniziale tesa a ricostruire nell'immediatezza la rete dei soggetti più vicini al latitante nella località ove questi nell'ultimo periodo ha abitato, non hanno consentito di acquisire ancora agli atti elementi che comprovino con sicurezza che il Tumbarello abbia direttamente diagnosticato la grave patologia di cui Messina Denaro è risultato essere affetto.

Risulta, tuttavia, già inconfutabilmente accertato in base ai documenti acquisiti che il Tumbarello abbia prestato la propria attività professionale, quanto meno, prescrivendo gli esami e le analisi propedeutiche all'intervento chirurgico poi effettuato da Messina Denaro in data 13 novembre 2020 presso l'Ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo, nonché, in tale occasione, redigendo e sottoscrivendo personalmente la "*scheda di accesso in ospedale*" e la relativa prescrizione di "*ricovero chirurgia generale*" (v. gli indicati documenti in atti).

E, successivamente, ancora seguendo quel paziente anche durante tutto il conseguente percorso terapeutico, inframezzato dall'ulteriore intervento chirurgico cui Messina Denaro è stato sottoposto il 4 maggio 2021 presso la clinica "La Maddalena" di Palermo, sino al giorno del 16 gennaio 2023 in cui il latitante è stato sorpreso ed arrestato allorché si era recato ancora una volta presso quest'ultima struttura sanitaria per sottoporsi a cure chemioterapiche.

Tutto ciò sempre utilizzando l'identità di Bonafede Andrea classe 1963, assistito del Dott. Tumbarello, ma che questi non mai neppure ricevuto nel proprio studio medico (v. dichiarazioni della segretaria Di Carlo Rosa in data 16 gennaio 2023: "*DOMANDA: Ha mai avuto modo di vedere di persona Bonafede Andrea cl. 63?*"; "*RISPOSTA: In ambulatorio no, ma in giro per Campobello si, perché ci conosciamo tutti essendo un paese piccolo*"), nemmeno per il ritiro delle prescrizioni invece effettuato da Bonafede Andrea classe 1969 (v. ancora dichiarazioni della segretaria Di Carlo Rosa sopra citate secondo cui era appunto quest'ultimo a richiedere le prescrizioni "*come è solito fare da circa un paio d'anni*" e che "*quest'ultimo è sempre venuto lui e soltanto lui a richiedere la prescrizione dei farmaci e dei trattamenti per conto di Bonafede Andrea cl. 63 esibendo la documentazione sanitaria de La Maddalena di Palermo*").

Nel contempo, è stata accertata, altresì, l'assenza di qualsiasi contatto telefonico tra le utenze in uso al Tumbarello e quella in uso a Bonafede Andrea classe 1963 nel periodo in cui si è manifestata la patologia tumorale falsamente diagnosticata a quest'ultimo (infatti, come risulta dai tabulati telefonici acquisiti, gli ultimi contatti tra le utenze del Tumbarello e quella di Bonafede Andrea classe 1963 risalgono ai mesi agosto/settembre 2019).

Messina

Ora, avuto riguardo alla gravità della patologia in questione, non può minimamente dubitarsi della consapevolezza da parte del Tumbarello di prestare la sua attività professionale in favore di un soggetto diverso da quello da lui indicato in Bonafede Andrea classe 1963.

E non si vede quale altra ragione possa esservi nell'utilizzare una falsa identità in un percorso terapeutico per una patologia di siffatta gravità se non quella di assicurare al suo effettivo e reale beneficiario, Messina Denaro, di accedere alle cure sanitarie nonostante il suo notorio stato di latitanza perdurante da decenni.

Ciò a prescindere dalla considerazione che il Tumbarello ha attestato di avere personalmente visitato il paziente e di avere, quindi, redatto la relativa scheda sanitaria, nella quale, oltre alla diagnosi, riportava anche quanto asseritamente riferito in sede di anamnesi, riguardo alle pregresse patologie ed alle intolleranze/allergie, dal paziente medesimo, che certamente non poteva essere il vero Bonafede classe 1963, trattandosi di informazioni indispensabili per il successivo intervento chirurgico però effettuato sul Messina Denaro.

Nel senso della consapevolezza da parte del Tumbarello di prestare quell'intensa attività professionale in favore, non del vero Bonafede Andrea classe 1963, ma del latitante depono, d'altra parte, la risalente conoscenza del predetto medico con la famiglia Messina Denaro quale si ricava dalle dichiarazioni rese, oltre un decennio orsono, da Vaccarino Antonio (v. trascrizione, in atti, del verbale dell'udienza del 19 ottobre 2012 nel procedimento n. 315/2011 R.G. dinanzi al Tribunale di Marsala).

Quanto a Bonafede Andrea classe 1969, ugualmente, non sembra possa minimamente dubitarsi che quelle prescrizioni che egli personalmente richiedeva e ritirava presso lo studio medico (v. testimonianze Di Carlo e Stallone) non fossero destinate al proprio omonimo cugino, del quale, infatti, per la parentela e la vicinanza dimostrata da quell'incarico affidatogli (oltre che dai frequentissimi contatti quali emergono dall'esame dei tabulati relativi al periodo dal 6 febbraio 2019 al 31 dicembre 2022: v. informativa di P.G. del 2 febbraio 2023 in atti), non avrebbe potuto di certo ignorare l'esistenza effettiva di quella grave patologia, i ricoveri, gli interventi chirurgici e le cure chemioterapiche.

D'altra parte, a definitiva riprova della consapevolezza da parte del predetto indagato, vi sono ancora le già citate dichiarazioni di Di Carlo Rosa del 16 gennaio 2023, secondo cui Bonafede Andrea classe 1969 esibiva "*la documentazione sanitaria de La Maddalena di Palermo*" (dalla quale risultava che il cugino sarebbe stato affetto da quella così grave patologia ed aveva subito importanti interventi chirurgici) e, per di più, quando la Di Carlo gli chiedeva come stesse il cugino, rispondeva che "*si stava riprendendo*", così dimostrando di essere,



appunto, pienamente consapevole che il soggetto beneficiario non era Bonafede Andrea classe 1963 che mai aveva sofferto di quelle patologie.

* * *

Ciò premesso in termini fattuali, è necessario, però, soffermarsi sulla qualificazione giuridica dei fatti e delle condotte poste in essere sia dal Tumbarello che dal Bonafede, muovendo, anche in questo caso, da quanto, in proposito, dedotto dal Pubblico Ministero nella richiesta qui in esame:

“I gravi indizi di colpevolezza. Sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di TUMBARELLO Alfonso per le seguenti fattispecie di reato:

- capo 1) il concorso esterno nell'associazione mafiosa

Secondo consolidata giurisprudenza, assume la qualità di concorrente “esterno” nel reato di associazione di stampo mafioso la persona che - priva dell'*affectio societatis* e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa - fornisce un *concreto, specifico, consapevole e volontario contributo*, purché questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

Il concorso esterno è necessariamente ancorato ad un modello «causalmente orientato» e presuppone da un lato la presa d'atto del non inserimento del soggetto nel gruppo, dall'altro la ricostruzione di una condotta capace di realizzare un *incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione* (Cass. sez. I, n. 49067 del 2015, Impastato).

La condotta del concorrente esterno - per essere punibile - deve porsi come '*frammento*' (la realizzazione dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione «percepibile» al mantenimento in vita dell'organismo criminale. Vi sono compiti che - per le loro caratteristiche - richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti '*non associati*', posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso - così come per garantirne la stessa esistenza - è necessaria una costante «interazione» tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare - per finalità personali concorrenti - attività strumentali che vanno dalla realizzazione di lavori pubblici in modo solo apparentemente lecito (ma in realtà strumentale anche agli interessi del sodalizio, cui viene restituita una parte dell'utile di impresa) *alla protezione della latitanza degli esponenti di rilievo del sodalizio*, al reinvestimento in attività ad oggetto lecito delle risorse accumulate, tanto per fare qualche esempio, in ciò accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto.

Condotta, quella del concorrente, che per essere punibile deve essere alimentata dal dolo (diretto ma generico) inteso come previa rappresentazione e accettazione del nesso funzionale tra la propria azione e il raggiungimento (anche parziale) degli scopi della associazione (tra le molte, di recente, Sez. V n. 15727 del 9.3.2012, rv 252330, ove si è precisato che il rafforzamento del sodalizio può non essere l'unico o il primario obiettivo perseguito dall'agente, potendo concorrere con uno scopo individuale, ma deve essere



previsto, accettato e perseguito come risultato quantomeno 'altamente probabile' della propria condotta).

Come affermato con recente sentenza della Corte di cassazione (Sez. 2, Sentenza n. 18132 del 13/04/2016, imp. Trematerra), *in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del dolo diretto occorre che l'agente, pur in assenza dell'"affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole dei metodi e dei fini della stessa nonché dell'efficacia causale della propria attività di sostegno per la conservazione o il rafforzamento della struttura organizzativa, essendo a tal fine sufficiente che egli abbia previsto ed accettato tale effetto come risultato non solo possibile, bensì certo, o comunque altamente probabile, della propria condotta.*

Tutto ciò premesso, il dott. TUMBARELLO ha contribuito a garantire la latitanza di MESSINA DENARO Matteo per oltre due anni, proprio quando le condizioni di salute di quest'ultimo lo avrebbero inevitabilmente esposto all'altissimo rischio di essere individuato e arrestato, tenuto conto della necessità di avere cure specialistiche e interagire con numerose persone e professionisti.

TUMBARELLO, ancora più nello specifico, ha garantito che la latitanza di MESSINA DENARO si svolgesse a Campobello di Mazara, nel cuore del mandamento mafioso di Castelvetro, che potesse curarsi "a casa sua", evitando il necessario allontanamento dal "territorio" che avrebbe minato anche il suo ruolo di vertice in Cosa nostra.

Il contributo del dott. TUMBARELLO è stato dunque finalizzato consapevolmente a favorire e rafforzare l'intera associazione mafiosa, alla luce del contesto ambientale in cui è avvenuta la condotta (Campobello di Mazara) e della fondamentale considerazione che in caso di arresto del suo vertice sarebbe stata inevitabilmente compromessa l'intera attività dell'associazione mafiosa.

- capo 2): i falsi ideologici pluriaggravati

Nessun dubbio sulla qualità di pubblico ufficiale del medico di medicina generale, quale era il dott. TUMBARELLO che, in qualità di medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ha attestato falsamente di aver visitato, seguito e curato BONAFEDE Andrea, che in realtà non aveva alcuna delle patologie certificate di cui invece soffriva il latitante MESSINA DENARO Matteo.

Si tratta di pubblico ufficiale che concorre a formare la volontà della P.A. in materia sanitaria, esercitando per conto di quest'ultima poteri certificativi.

Sussiste la circostanza aggravante dell'atto facente fede fino a querela di falso (cfr. Cass. Sez. 5, sentenza n. 51474 del 04/10/2019), alla stregua di principi più volte affermati dalla giurisprudenza secondo cui integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni, in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 cod. civ. è – *oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione* - la circostanza che esso sia destinato *ab initio* alla prova e cioè precostituito a garanzia della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione

certificatrice; ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione – caduta nella sfera conoscitiva del p.u. - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera indicazione sanitaria o terapeutica (Sez. 5, n. 12213 del 13/02/2014 Rv. 260208).

Nessun dubbio in merito alla sussistenza dell'aggravante dell'essere stati commessi i fatti al fine di favorire l'attività dell'associazione mafiosa. E difatti grazie alle numerosissime false prescrizioni e certificazioni del dott. TUMBARELLO, MESSINA DENARO Matteo ha potuto sottrarsi alle ricerche pur accedendo alle cure del sistema sanitario regionale, restare nel territorio di "propria competenza" e continuare a gestire l'associazione mafiosa.

Sussistono gravi indizi di colpevolezza a carico di BONAFEDE Andrea (cl. 69) per le seguenti fattispecie di reato (non contestate al TUMBARELLO in quanto concorrente nel delitto presupposto):

- **capo 3) e 4): il favoreggiamento e la procurata inosservanza di pena**

I fatti allo stato addebitabili al BONAFEDE Andrea cl. 69, l'aver fatto da tramite tra il dott. TUMBARELLO e MESSINA DENARO Matteo per la gestione dei documenti necessari per assicurare le cure a quest'ultimo, sono qualificabili come procurata inosservanza di pena e favoreggiamento aggravati, sulla base della semplice considerazione che l'indagato ha evitato di esporre il MESSINA DENARO Matteo al pericolo di una cattura che avrebbe comportato l'esecuzione delle pene definitive ed ha contribuito ad eludere le investigazioni in corso nei confronti di quest'ultimo e di altri associati mafiosi (i quali, in assenza del BONAFEDE avrebbero dovuto esporsi per assicurare la veicolazione della documentazione sanitaria tra il medico e il latitante).

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 c.p., tenuto conto della consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, secondo cui *"In tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione."* (Cfr. Cassazione Sez. 6 , Sentenza n. 32386 del 28/03/2019)".

CONSIDERAZIONI SULLE QUALIFICAZIONI GIURIDICHE PROPOSTE DAL PUBBLICO MINISTERO

Il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa contestato a Tumbarello Alfonso (capo n. 1).

La condotta come ricostruita sinora a carico di Tumbarello Alfonso trascende, almeno nei termini di *probatio minor* che rilevano nella fase cautelare, quella pure incontestabile del favoreggiamento personale e procurata inosservanza di pena



aggravati ai sensi dell'art. 416 bis1 c.p. invece contestati, come si vedrà, al coindagato Bonafede Andrea classe 1969.

E' certo, innanzitutto, come si è visto sopra, che Messina Denaro, nel momento in cui ha avuto necessità di entrare in contatto con strutture pubbliche sanitarie (con conseguente elevato rischio di essere individuato come in effetti è poi avvenuto il 16 gennaio 2023) si è avvalso dell'opera professionale, intensa, costante e continuativa per oltre un biennio, del Tumbarello, che, al suddetto fine, ha utilizzato consapevolmente la falsa identità che il latitante, per tale scopo, aveva acquisito da Bonafede Andrea classe 1963.

Ciò ha consentito a Messina Denaro, non soltanto di proseguire la sua latitanza, ma, altresì e soprattutto, ed è ciò che qui particolarmente rileva, di mantenere il suo ruolo di comando nell'organizzazione mafiosa ben dimostrato dalle molteplici risultanze delle indagini che in questi anni hanno condotto ad innumerevoli arresti di affiliati operanti nel medesimo contesto territoriale della provincia di Trapani, oltre che, da ultimo, al momento dell'arresto del Messina Denaro, dalla sua disponibilità di ingenti risorse economiche che non possono trovare altra spiegazione se non nella detta persistenza di un ruolo direttivo ed operativo al vertice dell'organizzazione mafiosa, d'altra parte, ormai noto in tutto il mondo per gli innumerevoli servizi di informazione che si sono succeduti in tutti i media nei lunghissimi anni della latitanza del predetto e, dunque, inevitabilmente ben conosciuto anche dal Tumbarello a prescindere dai suoi pregressi rapporti personali con i Messina Denaro e del limitato contesto territoriale in cui sia questi ultimi sia il Tumbarello vivono (d'altra parte, ad ulteriore riprova della "attenzione" rivolta dal Tumbarello alle vicende concernenti il fenomeno mafioso e Messina Denaro, va segnalato il rinvenimento in data 16 gennaio 2023, presso una delle abitazioni del detto indagato, quella di via Nicolò Gentile n. 20 in località Tre Fontane di Campobello di Mazara, di due riviste del mensile "S", una dal titolo "*Vi racconto quelle cene con la cupola trapanese*" e l'altra dal titolo "*D'Alì gli appalti Birrittella Messina Denaro ora vi dico tutto*").

La condotta del Tumbarello sopra descritta, dunque, seppure posta in essere da un soggetto che, almeno per quello che è sinora emerso dalle indagini in corso, non è stabilmente inserito nella struttura organizzativa del sodalizio mafioso e, pertanto, privo dell'*affectio societatis*, ha, in concreto, comunque fornito un apporto di non certo secondaria importanza per le dinamiche criminose dell'associazione mafiosa operante nella provincia di Trapani.

Ebbene, ancora di recente, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 5 luglio 2021 n. 33874, ha ribadito che "*risponde di concorso esterno nel delitto*



associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà”.

Senza, peraltro, che debba considerarsi imprescindibile una condizione di eventuale “fibrillazione” o crisi strutturale dell’associazione tale da rendere ineludibile l’intervento esterno per la prosecuzione dell’attività di questa, poiché ciò che rileva ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa è, comunque, la verifica *ex post* del contributo causale fornito per il raggiungimento delle finalità tipiche dell’associazione mafiosa (cfr. Cass. 7 dicembre 2022 n. 49744).

Si vuole dire, in altre parole, che quel che rileva ai fini della configurabilità del concorso ex art. 110 c.p. alla fattispecie plurisoggettiva dell’associazione mafiosa (la cui configurabilità è ormai definitivamente riconosciuta) è l’accertamento di un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo causale fornito ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e, dunque, allo stesso tempo, alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima (cfr. Cass. 30 ottobre 2002 n. 22327) previa rappresentazione e accettazione del nesso funzionale tra la propria azione e il predetto risultato (dolo diretto, ancorché generico, che eventualmente può anche concorrere con diversi scopi individuali dell’agente).

Ed in proposito, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità proprio la specifica rilevanza, ai fini della configurabilità della condotta di concorso esterno nell’associazione di tipo mafioso, dell’attività del professionista che con la propria opera “*fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso*” (v. Cass. 10 febbraio 2022 n. 18020; nello stesso senso, si veda anche Cass. 23 giugno 2021 n. 32902, secondo cui “*in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, l’efficienza causale del contributo arrecato dal professionista che, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo del sodalizio, presti la propria attività nell’interesse di esso, non richiede la compiuta realizzazione del risultato illecito finale perseguito dall’associazione, assumendo rilievo la mera messa a disposizione dei sodali delle proprie competenze professionali e l’esecuzione puntuale delle prestazioni richieste,*



trattandosi di attività che comunque consolida e rafforza le capacità operative dell'organizzazione”).

Si richiede, pertanto che il concorrente esterno, seppur sprovvisto dell'*affectio societatis* e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, sia consapevole, da un lato, dell'esistenza della organizzazione mafiosa e dei metodi e dei fini della stessa (quand'anche, in ipotesi, non condivisi o persino avversati) e, dall'altro, dell'efficacia causale della sua attività ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione.

Consapevolezza, sia l'una che l'altra, indubbiamente ravvisabile per il Tumbarello, dal momento che questi, ovviamente, ben conosceva (come tutti e forse più, stante la conoscenza con la famiglia Messina Denaro riferita dal Vaccarino) il ruolo ricoperto da Messina Denaro nell'associazione mafiosa “cosa nostra” e, dunque, la decisività delle sue prestazioni professionali al fine di consentire al predetto di mantenere la latitanza e, per l'effetto, di esercitare ancora quel ruolo apicale così rilevante per la funzionalità ed il perseguimento degli scopi di quel sodalizio criminale di tipo mafioso.

Ed è appena il caso di evidenziare che la condotta del Tumbarello non potrebbe neppure giustificarsi con l'osservanza dei doveri deontologici e professionali che impongono al medico l'obbligo di prestare cura ed assistenza a chiunque ne abbia bisogno, poiché, non specificamente diretta alla prestazione di cure al latitante in una situazione di urgenza o di emergenza, bensì a costituire consapevolmente uno “schermo” che consentisse al medesimo di non essere individuato nonostante la situazione di particolare esposizione tale da coinvolgere inevitabilmente la funzionalità dell'intera organizzazione mafiosa che incontestabilmente faceva capo al latitante medesimo.

Si tratta di una condotta che, proprio perché indicativa di una incondizionata e generale disponibilità a piegare strumentalmente la propria istituzionale attività di medico, in forma organica e funzionale, alle esigenze di una consorteria mafiosa, è stata ritenuta idonea a configurare, non il reato di concorso esterno, ma persino quello di partecipazione ad associazione di tipo mafioso (cfr. Cass. 24 gennaio 2007 n. 12679).

In conclusione, pertanto, va evidenziato come quell'intensa ed incondizionata attività professionale consapevolmente prestata in modo non certo occasionale dal Tumbarello in favore di colui che fino all'arresto ha incontestatamente capeggiato il sodalizio mafioso “cosa nostra” operante nella provincia di Trapani, abbia consentito a questo di mantenere la sua organizzazione e la sua piena funzionalità in un frangente di grave difficoltà determinato dalla inevitabile esposizione del suo capo per la necessità di ricorrere a cure ed interventi medici non rinviabili e



non attuabili senza l'accesso a strutture sanitarie pubbliche o private di alta specializzazione, così integrandosi quella condotta che, in forza della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, integra, se non il reato di partecipazione, quanto meno il contestato reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Il reato di falsità ideologica contestato a Tumbarello Alfonso (capo n. 2).

Il Dott. Tumbarello, come si è visto sopra, ha consapevolmente "coperto" la vera identità del Messina Denaro, bisognoso di accedere alle cure del servizio sanitario nazionale, con quella del suo paziente Bonafede Andrea classe 1963, mai ricevuto e tanto meno visitato e che conseguentemente ben sapeva non potere essere effettivamente affetto da patologie così gravi.

Ora, non può essere dubbio che il medico, in qualità di pubblico ufficiale, abbia l'obbligo di attestare il vero riguardo i fatti caduti nella sua sfera conoscitiva nell'esercizio delle sue funzioni e tra questi rilevano, innanzitutto, l'identità del paziente, oltre alle patologie ed alle modalità del loro riscontro mediante visita personale, che, d'altra parte, come si è visto sopra, il Tumbarello ha attestato falsamente di avere effettuato (v. scheda di accesso all'ospedale sopra richiamata).

E ciò vale anche per tutte le prescrizioni poiché, per costante giurisprudenza di legittimità, la funzione attestativa della ricetta medica comprende anche i necessari presupposti di fatto della realtà documentata, ad iniziare dall'accertamento diagnostico direttamente compiuto dal medico ovvero riscontrato sulla base di dati ricavati da altra documentazione dallo stesso esaminata dai quali si ricava la sussistenza di una patologia in un dato momento (cfr., tra le tante, Cass. 25 gennaio 2021 n. 7591, secondo cui, ad esempio, integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico persino la condotta del medico che attesti in moduli per prescrizioni del Servizio Sanitario Nazionale e in un certificato medico di aver visitato un paziente in una data diversa da quella effettiva, avendo la datazione della certificazione diagnostica valore fidefacente della accertata sussistenza della patologia in un determinato momento).

Dunque la sussistenza della falsità ideologica degli atti sottoscritti dal Tumbarello nell'esercizio delle sue funzioni appare incontestabile.

Riguardo a tale reato, poi, sia pure ancora in termini di gravità indiziaria che costituisce il parametro di riferimento ai fini della presente pronuncia, deve riconoscersi a carico del Tumbarello la circostanza aggravante oggi prevista dall'art. 416 bis1 c.p., poiché, anche a volere prescindere dal ruolo di concorrente esterno nell'associazione mafiosa di cui si è detto sopra, egli ha, comunque, agito

con l'inevitabile rappresentazione, derivante dal ruolo di Messina Denaro nel sodalizio mafioso di certo da lui non ignorato (v. quanto osservato sopra in proposito), che l'azione illecita che stava compiendo potesse quanto meno iscriversi nelle possibili utilità della medesima associazione mafiosa seppure, eventualmente, unitamente a diverse finalità di carattere personale pure perseguite.

Ciò perché il dolo specifico di agevolare l'organizzazione mafiosa richiesto dalla detta circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa (già prevista dall'art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 20 e ora dall'art. 416-bis.1 c.p.), non deve presupporre necessariamente l'intento del consolidamento o rafforzamento del sodalizio criminoso, essendo sufficiente l'agevolazione di qualsiasi attività esterna dell'associazione, anche se non coinvolgente la conservazione ed il perseguimento delle finalità ultime tipizzate dall'art. 416 bis c.p. (cfr. Cass. 17 ottobre 2018 n. 53691), ovvero, comunque, anche soltanto che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga un qualche beneficio dall'attività svolta (cfr. Cass. 17 marzo 2016 n. 28648).

Infatti, in proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha già avuto modo di affermare che tale aggravante non è esclusa dalla circostanza che l'autore nel reato *“non faccia parte dell'organizzazione mafiosa e agisca anche con l'intento di perseguire un interesse proprio”*, così che *“l'aggravante in parola si realizza anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata”* (cfr. Cass. 24 novembre 2016 n. 52025 e, sostanzialmente, nello stesso senso anche Cass. 17 gennaio 2017 n. 24046).

In sostanza, può ravvisarsi il dolo specifico richiesto dalla predetta aggravante anche per colui che abbia fatto propria la finalità agevolatrice pur agendo per un concomitante interesse proprio e, quindi, abbia agito nonostante si sia rappresentato il “vantaggio” che ne sarebbe potuto derivare per l'associazione mafiosa.

Vantaggio nella fattispecie sicuramente ravvisabile nella persistente operatività nell'associazione mafiosa, anche sotto il profilo direttivo, del Messina Denaro.

I reati di procurata inosservanza di pena e di favoreggiamento personale contestati a Bonafede Andrea classe 1969 (capi n. 3 e 4).

La contestazione dei predetti reati si fonda sulla accertata materialità delle condotte del detto indagato che, per oltre un biennio, si è prestato a richiedere e

ritirare tutte le prescrizioni mediche falsamente intestate a Bonafede Andrea classe 1963 ma necessarie per le cure del latitante Messina Denaro Matteo.

Tali condotte hanno consentito a quest'ultimo di sottrarsi sia all'esecuzione delle numerose pene definitivamente irrogategli per innumerevoli efferati delitti, sia ad eludere le investigazioni dell'Autorità in ordine alla persistente condotta direttiva ed organizzativa dell'associazione mafiosa "cosa nostra" operante nella provincia di Trapani posta in essere dallo stesso Messina Denaro Matteo.

La condotta dell'indagato, infatti, ha consentito al latitante di ridurre l'esposizione ed il conseguente rischio di essere individuato ed arrestato che sarebbero derivati dall'eventuale accesso di quest'ultimo allo studio medico, ove la segretaria Di Carlo Rosa si sarebbe ben accorta dello scambio di persona, conoscendo personalmente, quanto meno di vista, il vero Bonafede Andrea classe 1963 (v. dichiarazioni Di Carlo sopra già riportate).

L'elemento psicologico dei reati è comprovato dalla sicura consapevolezza da parte dell'indagato della falsità delle prescrizioni a nome del cugino Bonafede Andrea classe 1963 che egli richiedeva e ritirava.

Si è già evidenziato sopra, infatti, che l'indagato esibiva la documentazione medica rilasciata dalla clinica "La Maddalena" dalla quale risultava la patologia tumorale e rassicurava la segretaria Di Carlo riguardo alle condizioni di salute del cugino, ben sapendo, però, stante la continua frequentazione con quest'ultimo, che lo stesso non aveva alcuna patologia tumorale né tanto meno aveva subito così gravi e ripetuti interventi chirurgici.

Deve ritenersi sussistente, poi, riguardo ai detti reati, sia pure ancora in termini di gravità indiziaria che costituisce il parametro di riferimento ai fini della presente pronuncia, la circostanza aggravante oggi prevista dall'art. 416 bis1 c.p. alla luce di quanto già sopra osservato riguardo al reato di cui al capo n. 2 cui si rimanda. Anche in questo caso, infatti, l'indagato ha agito con l'inevitabile rappresentazione derivante dal ruolo di Messina Denaro nel sodalizio mafioso di certo da lui di certo non ignorato, che l'azione illecita che stava compiendo potesse quanto meno iscriversi nelle possibili utilità della medesima associazione mafiosa.

D'altra parte, in proposito, non può di certo trascurarsi l'estrazione familiare del detto indagato, che, come il cugino omonimo classe 1963, è nipote (figlio di un fratello) del noto Bonafede Leonardo, già "reggente" della "famiglia" mafiosa di Campobello di Mazara che ha protetto, quanto meno negli ultimi anni, la latitanza del medesimo Messina Denaro Matteo consentendogli di svolgere appieno il ruolo di capo indiscusso della consorteria di "cosa nostra" operante nella provincia di Trapani.

La condotta del Bonafede sopra descritta, dunque, ha, in concreto, agevolato l'associazione mafiosa operante nella provincia di Trapani, avendo consentito al Messina Denaro, non soltanto di mantenere la sua latitanza, ma, nel contempo, mediante la sua presenza nel territorio, di continuare ad esercitare il detto ruolo direttivo dell'organizzazione mafiosa.

* * *

LE ESIGENZE CAUTELARI E LA SCELTA DELLA MISURA CAUTELARE DA APPLICARE

In proposito il Pubblico Ministero ha svolto le considerazioni qui di seguito riportate:

“**Esigenze cautelari.** La presente richiesta ha carattere interlocutorio e dalla stessa illustrazione dei gravissimi indizi di colpevolezza emerge nitidamente la necessità di svolgere lunghe, meticolose e penetranti indagini.

Più in particolare, sussistono, innanzitutto, specifiche e inderogabili (addirittura eccezionali, come sarà illustrato *infra*) esigenze attinenti alla salvaguardia della genuinità e della spontaneità delle fonti di prova dichiarative, e non, da acquisire nell'immediato futuro e, pertanto, l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p. tenuto conto, in particolare, delle indagini ancora necessarie per l'approfondimento ulteriore dei fatti, l'acquisizione dei debiti riscontri e la individuazione di ulteriori responsabilità.

Sussiste poi il concreto pericolo, ex art. 274, lett. b) c.p.p., che gli indagati, se lasciati in libertà, ove a conoscenza delle precise e dettagliate accuse mosse nei loro confronti nonché degli elementi di riscontro sin qui acquisiti, si diano alla fuga.

Ciò in considerazione della gravità dei fatti loro ascritti e della conseguente verosimile prospettiva di una condanna ad una lunga detenzione, oltre che in ragione della stessa condotta fin qui dimostrata, relativa proprio al mantenimento in latitanza di MESSINA DENARO Matteo.

Sussistono poi, parimenti, le esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p., alla luce delle specifiche modalità e circostanze dei fatti che hanno permesso al capo dell'associazione mafiosa di sottrarsi alla cattura.

L'elevata gravità dei reati, le modalità e le circostanze dei fatti, quali la subdola falsificazione di documenti pubblici e la loro veicolazione con modalità riservate, sono indici di una spiccata pericolosità sociale degli indagati che rende inidonea qualsivoglia misura all'infuori della custodia in carcere per contenere le esigenze cautelari sopra rappresentate.

In relazione alla posizione di TUMBARELLO Alfonso, ultrasettantenne, devono ritenersi certamente sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, tali da prevedere che ogni altra misura diversa dalla custodia cautelare in carcere non sia idonea a preservarle.

Sono certamente di eccezionale rilevanza quelle relative al pericolo di inquinamento probatorio, di cui alla lett. a) dell'art. 274 c.p.p.

Non può non premettersi, a tal proposito, che tutte le indagini ancora in pienissimo e frenetico svolgimento sulla ricostruzione delle fasi che hanno preceduto la cattura di MESSINA DENARO



(e che lentamente si vanno delineando, a cominciare dai fatti illustrati nelle Ordinanze di misura cautelare già emesse nei confronti di BONAFEDE Andrea, di LUPPINO Giovanni nonché in quelli ricostruiti seppur sinteticamente nella presente Richiesta) hanno innanzitutto offerto uno spaccato dell'assordante silenzio dell'intera comunità di Campobello di Mazara che, evidentemente con diversi livelli di compiacenza omertosa, paura, o addirittura complicità, ha consentito impunemente al pericoloso stragista ricercato in tutto il mondo (e per la cui cattura lo Stato ha impegnato sino allo stremo, dirottandole da altre priorità, le migliori intelligenze investigative del Paese, nonché mezzi e tecnologie dai costi elevatissimi) di affrontare almeno negli ultimi due anni cure mediche e delicatissimi interventi chirurgici in totale libertà, godendo della disponibilità di somme di denaro, macchine, appartamenti, addirittura relazioni sentimentali.

Non solo. I primi accertamenti svolti con tempestività dalla polizia giudiziaria hanno svelato un inquietante reticolo di connivenze e complicità in diversi luoghi e in svariati ambiti professionali (a cominciare da quello proprio dell'odierno indagato, cioè quello medico – sanitario), reticolo sul quale sarà necessario proseguire le investigazioni che doverosamente dovranno condurre a individuare e perseguire, se sussistenti, tutte le condotte integranti possibili profili di responsabilità penale.

E tali attività dovranno nelle prossime ore essere svolte nel più totale isolamento degli indagati per i quali si sono già acquisiti elementi gravissimi in merito alle condotte di favoreggiamento, di concorso esterno o addirittura di intraneità alla associazione mafiosa, che ben potrebbero se lasciati liberi dal rigido isolamento carcerario, inquinare tutte le future acquisizioni probatorie, a cominciare da quelle documentali per arrivare alla escussione delle fonti dichiarative, prime tra tutte il personale specialistico che nel corso di questi due anni ha curato MESSINA DENARO e che si sarà relazionato con il TUMBARELLO e a cui quest'ultimo avrà verosimilmente (anche attraverso i cugini BONAFEDE, la cui famiglia annovera associati mafiosi di spicco e storicamente vicini alla famiglia MESSINA DENARO) garantito o imposto il silenzio e che a maggior ragione in questi giorni potrebbe ancora imporre e garantire, magari attraverso possibili ricatti o minacce.

E detto necessario isolamento non potrebbe certamente essere garantito dalla più gradata misura degli arresti domiciliari, atteso che TUMBARELLO, nativo e dimorato da sempre a Campobello di Mazara, potrebbe dalla sua abitazione agevolmente fruire dell'appoggio dell'appena descritto contesto locale, silenzioso e connivente, e le cui responsabilità individuali non sono, come detto, ancora tutte delineate. Abitazione e studio, quelli di TUMBARELLO, giova ricordarlo peraltro scelti e selezionati dall'attento e scaltro VACCARINO per ivi incontrare riservatamente il capo della famiglia mafiosa, nonché fratello del latitante, MESSINA DENARO Salvatore.

Sono altrettanto certamente di eccezionale rilevanza quelle di cui alla lett. c) dell'art. 274 c.p.p., relativo al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

L'aver il TUMBARELLO, nonostante i pericolosissimi rischi che correva nell'offrire e garantire al MESSINA DENARO (come detto - e come è notorio - oggetto di straordinari pressione investigativa) cure e coperture sanitarie per un così lungo periodo, ha dimostrato una non



comune e spregiudicata capacità delinquenziale, ancor più melliflua e sfuggente perché celata attraverso lo svolgimento di una nobile professione, e ancor più grave perché manifestata attraverso l'abuso delle pubbliche funzioni certificative che ha il medico di base.

E' evidente dunque che il TUMBARELLO, se non detenuto in regime cautelare in carcere, non avrebbe alcuno scrupolo o timore a commettere reati della stessa specie, finalizzati a coprire (anche documentalmente) ulteriori responsabilità dei correi che hanno consentito al latitante di continuare a gestire e governare l'associazione mafiosa nonostante le gravissime patologie di cui era (ed è) afflitto".

* * *

Le predette conclusioni del Pubblico Ministero devono essere condivise, poiché sussistono, nel caso in esame, a parere di questo Giudice, specifiche e concrete esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p.

In particolare, sono certamente ravvisabili sia specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede avuto riguardo, da un lato, alla indispensabilità degli ulteriori approfondimenti relativi alla lunga latitanza di Messina Denaro Matteo, al ruolo ancora svolto da quest'ultimo nelle dinamiche che nei medesimi anni hanno caratterizzato la vita dell'associazione mafiosa "cosa nostra" e, quindi, anche al ruolo specifico svolto dagli odierni indagati a favore del Messina Denaro e della stessa associazione mafiosa, con conseguente concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e genuinità della prova ove gli indagati fossero lasciati liberi ancora di operare (basti considerare, da un lato, quanto al Tumbarello che non è stato possibile sinora ricostruire l'intera vicenda sanitaria del Messina Denaro soprattutto nella fase iniziale della diagnosi della patologia tumorale, nonché i suoi pregressi rapporti con i Messina Denaro; e, dall'altro, quanto al Bonafede, che sono ancora necessari approfondimenti anche per delineare meglio il ruolo del predetto avuto riguardo all'estrema fiducia nello stesso riposta allorché gli è stato affidato quell'incarico così delicato ed importante per la sicurezza del latitante Messina Denaro); e, dall'altro lato, soprattutto, all'evidente attuale e concreto pericolo di commissione di delitti della stessa specie di quelli per i quali si procede ed è stata ravvisata la gravità indiziaria (tutti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni).



A tale ultimo proposito, infatti, per il Tumbarello va evidenziata l'intensa, incondizionata e continuativa opera prestata dal predetto a vantaggio del più importante esponente mafioso della consorterìa mafiosa, nulla rilevando, ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, che il Messina Denaro sia stato nel frattempo arrestato, dal momento che l'ampiezza del contributo fornito dal Tumbarello al massimo livello dell'organizzazione, unitamente alla detta sua

totale disponibilità e dedizione, inducono a ritenere che il medesimo indagato, se richiesto da altri esponenti dell'organizzazione mafiosa, possa reiterare ulteriori analoghi apporti professionali, tanto più che il detto indagato, pur essendosi pensionato per l'attività alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale, continua, presso lo stesso studio, la libera attività professionale di medico (v. dichiarazioni del Dott. Gianfranco Stellone in data 16 gennaio 2023: *"A far data dal 9 dicembre 2022, a seguito del pensionamento di quest'ultimo, lo studio ambulatoriale è rimasto aperto solo a nome mio, mentre il Dott. Tumbarello ha continuato ad esercitare la libera professione nei medesimi locali in orari complementari rispetto a quelli di apertura dello studio ambulatoriale"*).

Per il Bonafede va evidenziata, invece, la già indicata delicatezza ed importanza dell'incarico affidatogli che, valutata unitamente all'estrazione familiare prima ricordata, rende altamente probabile la reiterazione dei reati anche in favore di altri esponenti mafiosi appartenenti alla medesima consorceria ove da questi richiesto, oltre che, nel contempo, concreto il pericolo di fuga avuto riguardo alla sperimentata esperienza nella tutela di lunghe latitanze del contesto mafioso di Campobello di Mazara, cui non è risultato estraneo il detto indagato anche per le citate ragioni familiari.

D'altra parte, sussiste, nel caso in esame, salvo prova contraria, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari (oltre che, come si dirà, sia pure sempre in termini relativi, di adeguatezza della custodia cautelare in carcere), di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., disposizione, comunque, da ritenersi prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 c.p.p. (v. tra le tante, Cass. 18 dicembre 2020 n. 4321) procedendosi per delitti cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. perché commessi al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso (ricomprendendosi in questi anche quello di "concorso esterno" di cui al capo n. 1, perché soltanto per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa opera la presunzione assoluta di cui alla prima parte del citato comma 3 dell'art. 275 c.p.p.: v., tra le altre, Cass. 8 aprile 2020 n. 14803).

Ciò, come detto, salvo "prova contraria" o, meglio, più precisamente, salvo che emergano elementi di segno contrario, che, tuttavia, non è dato ravvisare negli atti posti all'esame di questo Giudice (in proposito, si veda, anche in questo caso tra le tante, Cass. 23 ottobre 2020 n. 36891, secondo cui, appunto, *"in tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, non già di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne le ragioni di*



esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti”).

Quanto, poi, alla scelta della misura e, quindi, alla valutazione della idoneità di questa in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, a prescindere dalla evidente inidoneità di tutte le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, in considerazione della particolare pregnanza delle esigenze cautelari sopra delineate in relazione alla pervasività degli interessi dell'organizzazione mafiosa che con le loro condotte delittuose anche gli odierni indagati di fatto hanno favorito, deve ugualmente ribadirsi, perché dirimente, che il titolo cautelare concerne la gravità indiziaria di colpevolezza per reati di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. (v. sopra quanto al reato di cui al capo n. 1), per i quali, come già sopra evidenziato, è sancita la “doppia” presunzione relativa sia di sussistenza delle esigenze cautelari, sia di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., e, dunque, da applicarsi necessariamente anche in questo caso salvo che siano acquisiti elementi (nella fattispecie non rilevabili in alcun modo dagli atti) dai quali risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure (compresa quella degli arresti domiciliari pur con le procedure di controllo - braccialetto elettronico - di cui all'art. 275 bis comma 1 c.p.p. comunque inidonee ad assicurare l'effettivo isolamento richiesto nella fattispecie dalle esigenze cautelari prima esposte).

Peraltro, è appena il caso di sottolineare come la misura della custodia cautelare in carcere sia certamente proporzionata non solo all'entità e gravità dei fatti, ma, nel contempo, alla sanzione che, in caso di condanna, si ritiene che potrà essere irrogata per i reati qui contestati senza che possa in alcun modo ipotizzarsi, per la gravità degli stessi come sopra delineata e per la previsione edittale di legge, che potrà essere concessa la sospensione condizionale della pena o che nel caso di condanna potrà irrogarsi una pena detentiva non superiore a tre anni.

Tali esigenze cautelari appaiono di eccezionale rilevanza per l'estrema gravità e ripetività delle condotte svolte a favore del più importante esponente dell'associazione mafiosa “cosa nostra” in stato di libertà e protagonista noto dei più efferati delitti commessi dalla detta organizzazione criminale, comprese le attività stragiste del biennio 1992-93 che hanno costituito il culmine dell'attacco allo Stato, così che, per l'effetto, la medesima misura della custodia cautelare in carcere deve applicarsi anche nei confronti dell'indagato Tumbarello Alfonso pur avendo questi già superato l'età di settanta anni.

Rileva, d'altra parte, ai fini di tale giudizio concernente l'eccezionalità delle esigenze cautelari da tutelare e soddisfare, innanzitutto, la stessa eccezionalità



della vicenda concernente la latitanza di Messina Denaro Matteo, protrattasi per quasi un trentennio nonostante il dispiegamento di ingenti forze e mezzi per le sue ricerche, cui il Tumbarello ha contribuito, quanto meno negli ultimi anni, in maniera non certo secondaria.

Ma rileva anche il ruolo stesso di concorrente esterno attribuito al Tumbarello (sia pure ancora in termini di gravità indiziaria) indicativo di una generale disponibilità verso la più pericolosa delle organizzazioni mafiose tuttora esistenti e che ancora esercita un controllo capillare del territorio in cui lo stesso Tumbarello opera, così come dimostrato dalla esibita "tranquillità" con la quale Messina Denaro ha trascorso quanto meno gli ultimi anni della sua latitanza prima di essere finalmente individuato ed arrestato.

Ed in relazione a tale generale ed incondizionata disponibilità, va ricordata la circostanza, già sopra evidenziata, che il predetto indagato continua a svolgere l'attività professionale di medico nonostante il pensionamento dal S.S.N. perché soltanto con la più grave misura coercitiva può essergli impedito di prodigarsi ancora a favore di altri esponenti mafiosi tenuto conto di quanto già osservato sopra riguardo alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari (ancorché accompagnata dal divieto di comunicare con terzi, che, tuttavia, può essere agevolmente aggirato per la notoria impossibilità di un effettivo e concreto controllo di tutti i mezzi attraverso i quali può comunicarsi) al fine di impedire la reiterazione della condotta criminosa già così pervicacemente posta in essere dal Tumbarello nonostante gli fosse nota la pressione investigativa in quel territorio per la ricerca di Messina Denaro e per l'individuazione di coloro che ne tutelavano la latitanza già sfociata in innumerevoli arresti (da ultimo in data 6 settembre 2022 in un'operazione che ha visto il suo epicentro proprio in Campobello di Mazara). E non va trascurato, infine, ancora con riguardo alla eccezionalità delle esigenze cautelari, soprattutto che, proprio per il Tumbarello, in realtà appare anche necessario ricostruire un ruolo che appare andare ben oltre la più recente vicenda professionale e ciò in considerazione dell'esistenza già adesso di acquisizioni probatorie indicative di un rapporto ben più risalente (sino agli anni novanta del secolo scorso) e diverso da quello più strettamente professionale con Messina Denaro Matteo (v. dichiarazioni di Vaccarino Antonio sopra richiamate).

Si prospetta, in sostanza, la necessità di un'intensa attività investigativa diretta a ricostruire il tessuto relazionale del detto indagato per un periodo di un trentennio ed appare, dunque, indispensabile, anche sotto tale profilo, assicurare quel totale isolamento del Tumbarello dal contesto sociale che soltanto la più grave misura custodiale può garantire, tanto più in luoghi caratterizzati da diffusa connivenza (dimostrata da quella già sopra evidenziata "tranquillità" esibita da Messina



Denaro) e nei quali l'indagato può esercitare l'influenza che inevitabilmente gli deriva dai trascorsi professionali e personali.

P.Q.M.

ordina agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura di:

- 1) **TUMBARELLO Alfonso**, nato a Campobello di Mazara il 9 dicembre 1952;
- 2) **BONAFEDE Andrea**, nato a Erice il 24 ottobre 1969;


e di condurre immediatamente i medesimi in un istituto di custodia con le modalità dettate dall'art. 285 comma 2 c.p.p., per ivi rimanere a disposizione di questo ufficio.


Dispone che, a cura della polizia giudiziaria incaricata di eseguire l'ordinanza, sia consegnata, altresì, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza, per l'esecuzione, al Pubblico Ministero che ha richiesto la misura.

Manda alla Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.


Palermo, 7 febbraio 2023

Il Giudice per le indagini Preliminari
Presidente della Sezione
Dott. Alfredo Montalto



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
PALERMO, 07 FEB 2023 per l'esecuzione


Copia conforme all'originale
per uso notifica-esecuzione
Palermo li 07 FEB 2023




✓ H esegue e si
consegna al R.O.S. CC.

PA, 7/2/2023

Il Sost. Procuratore della Repubblica
DR. Gianluca De Leo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Palermo 7/2/2023


Dott. Anna Maria Garibino

